

ASSOCIAZIONE PESCATORI F.A.L.C

Aqua Zona "D"

REGOLAMENTO DI PESCA

- 1) Nelle acque del lago di Santa Colomba possono pescare i tesserati della F.A.L.C. e della F.I.P.S.A.S. in possesso di regolare permesso.
- 2) L'apertura della pesca è fissata alla prima domenica di aprile. La chiusura è fissata per il 31 dicembre o qualora il lago inizi a ghiacciare. La pesca è consentita solo da terra con una sola canna o lancio.
- 3) Le catture giornaliere ammesse sono di n° 1 luccio, n° 5 pezzi complessivi tra tinche, carpe e n° 30 di persico. Raggiunto tale quantitativo il pescatore dovrà smettere di pescare, la pesca potrà continuare se indirizzata alla cattura del pesce bianco (scardola, triotto e alborella).
Per il Luccio è consentito un prelievo massimo annuale di tre (3) capi. Per la pesca del Luccio è vietato l'uso dell'amo con ardiglione comprese le esche artificiali.
- 4) Il socio munito di regolare permesso deve essere sempre in regola con la licenza governativa. Tali documenti devono essere, a richiesta, esibiti agli addetti alla sorveglianza. Il pescatore dovrà pure a richiesta delle guardie autorizzate aprire i contenitori portatili od altri mezzi di trasporto con l'esclusione di quelli costituenti luoghi di privata dimora, onde consentire i necessari controlli, pena il ritiro del permesso a tempo indeterminato.
- 5) E' vietata la pesca con reti, fiocina, corde da fondo, palamiti e quanto altro vietato dalle leggi sulla pesca. E' consentita la pesca con esche artificiali ad esclusione della pastella. E' consentita la pesca a mosca. E' vietata qualsiasi forma di pasturazione, eccetto la pastura con sostanze vegetali (polenta, mais, sfarinati, pane) per un quantitativo massimo giornaliero di Kg 0,5.
- 6) La pesca è permessa solo nelle ore diurne come da regolamento provinciale, ossia un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto.
- 7) Misure minime e tempo di divieto:

Tinca	cm 25	1/06 al 30/6
Carpa	cm 30	1/06 al 30/6
Luccio	cm 60	1/03 al 30/04
Persico	cm 15	15/03 al 15/05
Anguilla	cm 50	
- 8) I pesci di misura inferiore a quella prescritta eventualmente catturati debbono essere liberati in acqua con la massima cura, ricorrendo se necessario al taglio della lenza. E' fatto divieto assoluto vendere o comunque permutare a scopo di lucro il pesce catturato. Il pesce deve essere conservato, sul posto dal pescatore nel proprio contenitore personale, separato e non commutabile con altri pescatori.
- 9) Il pescatore deve tenersi ad una distanza da altro pescatore, già sul posto, in modo da non intralciare l'esercizio della pesca.
- 10) Ogni socio è invitato a controllare e segnalare alla Direzione F.A.L.C. per iscritto eventuali infrazioni al presente regolamento delle quali venisse a conoscenza. Il pesce catturato che non venga rimesso vivo in acqua dovrà essere asportato dal pescatore e non abbandonato in loco.

- 11) Contro il pescatore che trasgredirà il regolamento, ferme restando le pene stabilite dalla legge, la F.A.L.C. si riserva di prendere provvedimenti opportuni e promuovere azioni onde ottenere il risarcimento del danno subito. Ogni infrazione sarà punita con il ritiro del permesso, la durata del ritiro verrà stabilita dal collegio dei probiviri.
- 12) La F.A.L.C. è esonerata da ogni responsabilità per danni ed incidenti a persone o cose che dovessero succedere nell'esercizio della pesca nelle acque di sua gestione.
- 13) Per quanto non previsto dal presente regolamento e per le sanzioni, valgono le norme e disposizioni di legge emanate dalle autorità Provinciali in materia di pesca, se più restrittive.
- 14) Nel periodo previsto dalla legge è consentita la pesca notturna all'anguilla, carpa e tinca con il divieto di pesca nelle notti tra venerdì e sabato.
- 15) La pesca comprensiva delle esche artificiali è consentita solo con amo singolo (no ancoretta).
- 16) In caso di trasgressione agli articoli del regolamento si applicano le seguenti sanzioni:
per l'articolo 2), 3), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 14), 15): un mese di sospensione
per l'articolo 4): da uno a tre mesi di sospensione

Per il pescatore recidivo la sospensione del permesso va da un minimo di tre mesi al ritiro definitivo.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE